



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 400/15/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEUNIVERSO S.R.L.,
ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE "TELEUNIVERSO", PER LA VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E S.M.I.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'art. 1, comma 31e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1 febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329, e in particolare l'art. 8bis;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 3, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la *Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2008, n. 148;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota pervenuta in data 17 novembre 2014 (prot. n. 58327), la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha segnalato che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Teleuniverso*” avrebbe violato il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e il regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e s.m.i., per aver mandato in onda, nel corso della trasmissione “*Bordocampo*” dell’1 settembre 2014, immagini salienti e correlate relative all’incontro Frosinone Brescia.

In data 24 novembre 2014, il funzionario incaricato, dopo aver preso visione della menzionata registrazione concludeva le attività di qualificazione dei fatti dai cui risultava configurabile, da parte della società *Teleuniverso S.r.l.*, esercente l’emittente televisiva in ambito locale “*Teleuniverso*”, la violazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell’art. 3, comma 3, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e s.m.i..

In data 2 febbraio 2015 la Direzione provvedeva alla trasmissione per notifica dell’atto di contestazione n. 01/15/DISM/UDIS-proc. 86/CP della Direzione servizi media di questa Autorità - notificato in pari data - con il quale è stata contestata alla società *Teleuniverso S.r.l.*, con sede legale in Via Giovenale, n. 76, 03031 Aquino (FR), esercente l’emittente televisiva in ambito locale “*Teleuniverso*”, la violazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9, e dell’art. 3, comma 3, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e s. m. i., per aver trasmesso in data 1 settembre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2014 nel corso della trasmissione “Bordocampo” immagini salienti e correlate relative all’incontro calcistico Frosinone-Brescia.

2. Deduzioni della società

In data 26 febbraio 2015, n. prot. 25361, la società ha presentato le proprie memorie giustificative, esponendo le diverse fasi delle trattative volte all’acquisizione dei diritti e chiede l’annullamento del procedimento ovvero in via subordinata l’applicazione della sanzione nel minimo edittale di euro 1.032,91 (milletrentadue/91).

3. Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità ritiene inadeguate le giustificazioni rese, atteso che la società all’esito delle trattative non aveva acquisito i diritti per la trasmissione in differita degli incontri del Frosinone calcio;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 4.544,80 (quattromilacinquecentoquarantaquattro/80), pari a tre volte il minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: essa deve ritenersi poco elevata, in considerazione della durata delle immagini trasmesse di poco superiori rispetto a quanto consentito dall’esercizio del diritto di cronaca;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell’agente: la Società si ritiene che sia supportata da strutture interne sufficientemente sviluppate per garantire lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: l’importo della sanzione, quantificato in euro 4.544,80 (quattromilacinquecentoquarantaquattro/80) dovrebbe avere un adeguato effetto deterrente in relazione alle capacità economiche medie del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, come risultanti dall’ultimo fatturato realizzato dall’esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio;

VISTA gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla società Teleuniverso S.r.l. con sede legale in Via Giovenale, n. 76 - 03031 Aquino (FR), cod. fisc.. 01174690592, esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Teleuniverso", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.544,80 (quattromilacinquecentoquarantaquattr/80);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 400/15/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 400/15/CONS".

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani